



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla scadenza del termine previsto per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15/06/2026, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al n. **9071/2025 R.G.** promossa da:

ANGELA CARMELA FLORIO, nata a Grazzanise (CE), il 02/01/1956, e residente in via Madonna delle Grazie, n. 6, 81050, SANTA MARIA LA Fossa, rappresentata e difesa dall'Avv. Fiorella D'ANGIOLILLO, presso cui elettivamente domicilia in Via Giacomo Matteotti snc, 81016, Piedimonte Matese, come da allegata procura,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti,

RESISTENTE

Oggetto: Ripetizione di indebito assistenziale

Conclusioni delle parti: Come da rispettivi atti introduttivi e da verbali/note d'udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso ritualmente depositato, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso la comunicazione INPS di riliquidazione del 10.11.2025, relativa alla prestazione n. 078-200004026114, categoria AS, con la quale l'Istituto, rideterminando l'assegno sociale in godimento, ha accertato la formazione di un indebito

pari ad € 6.223,08, riferito al periodo da febbraio 2023 a dicembre 2024, sul presupposto dell'avvenuta percezione di somme non dovute per superamento del limite reddituale coniugale.

La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, sostenendo *che* la comunicazione non consentirebbe di comprendere con sufficiente chiarezza i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa restitutoria. Ha inoltre contestato la ripetibilità delle somme richieste, evidenziando la natura assistenziale della prestazione e invocando il proprio affidamento incolpevole, l'assenza di dolo e la non imputabilità dell'indebito alla propria condotta. In particolare, ha sostenuto che l'INPS fosse comunque in condizione di conoscere, anche mediante i flussi telematici provenienti dall'Amministrazione finanziaria, i redditi rilevanti ai fini della prestazione e quelli del coniuge, sicché l'eventuale erronea erogazione della prestazione dovrebbe essere imputata all'Istituto.

Ha quindi chiesto accertarsi *che* nulla è dovuto all'INPS per i titoli azionati, dichiararsi l'inesistenza o comunque l'infondatezza della pretesa creditoria, nonché l'irripetibilità dell'indebito richiesto con la comunicazione di riliquidazione del 10.11.2025.

Ha chiesto, altresì, la condanna dell'INPS alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in esecuzione dell'atto impugnato, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.

Si è costituito in giudizio l'INPS, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancata proposizione del ricorso amministrativo avverso il provvedimento impugnato.

Nel merito, l'Istituto ha contestato la fondatezza della domanda, deducendo *che* la ricorrente è titolare di assegno sociale con decorrenza dal febbraio 2023 e *che* l'indebito oggetto di causa, contraddistinto dal n. 21845374, è derivato dalla riliquidazione d'ufficio della prestazione a seguito dell'acquisizione, tramite flusso telematico dell'Agenzia delle Entrate, del reddito effettivo del coniuge relativo all'anno 2023.

L'INPS ha precisato *che*, in precedenza, la prestazione era stata liquidata sulla base dei redditi presuntivi dichiarati dalla ricorrente con la domanda di assegno sociale del 2.1.2023 e con la successiva domanda di ricostituzione reddituale del 9.2.2024. Solo a seguito dell'acquisizione della dichiarazione fiscale del coniuge, Ventriglia Antonio, relativa ai redditi dell'anno 2023, sarebbe emerso il superamento del limite reddituale coniugale previsto per l'assegno sociale.

In particolare, l'Istituto ha dedotto *che* il reddito del coniuge per l'anno 2023 era composto da reddito da lavoro autonomo pari ad € 13.936,00, redditi da terreni e fabbricati diversi dalla casa di abitazione pari ad € 868,00 e reddito da pensione pari ad € 1.873,00, con detrazione dell'IRPEF pagata nell'anno pari ad € 1.226,00. Su tale base, l'INPS ha quantificato il reddito rilevante in € 15.451,00, superiore al limite reddituale coniugale previsto per l'anno 2023, pari ad € 13.182,78.

L'Istituto ha quindi sostenuto la piena legittimità della riliquidazione e della conseguente richiesta restitutoria, evidenziando *che* l'indebito trova causa nel venir meno del requisito reddituale per l'anno 2023 e *che* la ricorrente non avrebbe offerto prova della perdurante sussistenza dei requisiti per il godimento della prestazione nella misura originariamente erogata.

Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Con le note di trattazione scritta, parte ricorrente ha insistito nelle domande formulate in ricorso, ribadendo *che* i redditi del titolare di prestazioni assistenziali e del relativo coniuge sono conosciuti o comunque conoscibili dall'INPS mediante le banche dati pubbliche e i flussi telematici dell'Amministrazione finanziaria. Ha aggiunto *che*, essendo la domanda di assegno sociale stata presentata il 2.1.2023, i redditi indicati in quella sede avevano necessariamente natura presuntiva, e che l'INPS, ove avesse inteso dimostrare la mala fede della ricorrente, avrebbe dovuto produrre la dichiarazione reddituale dell'anno precedente. Ha altresì dedotto la decadenza dell'INPS dal recupero, richiamando l'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991 e sostenendo *che*, trattandosi di indebito riferito al 2023, la procedura di recupero avrebbe dovuto essere avviata entro la fine del 2024.

Acquisita agli atti la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c., a scioglimento della riserva, la causa viene decisa mediante pubblicazione del dispositivo e delle contestuali motivazioni.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso sollevata dall'INPS per omessa proposizione del ricorso amministrativo.

L'**art. 443 c.p.c.** prevede che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, ovvero siano decorsi i termini ivi fissati, o comunque siano decorsi centottanta giorni dalla proposizione del ricorso amministrativo. La stessa disposizione, peraltro, non prevede una sanzione di inammissibilità della domanda, ma, ove ne ricorrano i presupposti, un'ipotesi di improcedibilità, con sospensione del giudizio e assegnazione di termine per la proposizione del ricorso amministrativo.

Nel caso di specie, tuttavia, la domanda proposta dalla ricorrente non ha ad oggetto il conseguimento di una prestazione assistenziale non ancora riconosciuta, né il riconoscimento *ex novo* del diritto all'assegno sociale, bensì l'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione di somme che l'INPS assume indebitamente corrisposte in forza di un rapporto assistenziale già costituito e successivamente riliquidato.

La pretesa azionata in giudizio, dunque, non mira a ottenere una nuova pronuncia amministrativa sulla spettanza originaria della prestazione, ma a contestare la legittimità

sostanziale della richiesta restitutoria conseguente alla riliquidazione reddituale dell'assegno sociale. In tale prospettiva, la controversia ha ad oggetto il rapporto obbligatorio restitutorio derivante dall'indebito, e non già una domanda di attribuzione della prestazione assistenziale. Ne consegue che la mancata proposizione del ricorso amministrativo non determina l'inammissibilità del ricorso, né impedisce al giudice di scrutinare nel merito la fondatezza della pretesa creditoria dell'Istituto.

Tale conclusione è coerente con la struttura dell'art. 443 c.p.c., il quale rinvia ai procedimenti amministrativi prescritti dalle leggi speciali, e con la distinzione tra controversie aventi ad oggetto il riconoscimento di prestazioni previdenziali o assistenziali e controversie aventi ad oggetto la ripetizione di somme già erogate. La previa fase amministrativa assolve, infatti, alla funzione di consentire all'ente l'esame della domanda di prestazione proposta dall'assicurato o dall'assistito; diversa è l'ipotesi in cui sia lo stesso ente ad avere già assunto una determinazione restitutoria e il privato agisca per negare l'esistenza del debito.

Né può condurre a diversa conclusione la circostanza che la comunicazione INPS rechi l'indicazione della facoltà di proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale entro novanta giorni dalla ricezione.

Tale indicazione, contenuta tra gli strumenti di tutela, non trasforma il rimedio amministrativo in una condizione di ammissibilità dell'azione giudiziaria di accertamento negativo dell'indebito, restando comunque rimesso al giudice l'accertamento del rapporto sostanziale controverso. La comunicazione di riliquidazione del 10.11.2025 reca effettivamente l'indicazione del ricorso amministrativo tra gli strumenti di tutela, ma tale dato non muta la natura dell'azione introdotta, che resta diretta a contestare l'obbligo restitutorio derivante dall'indebito n. 21845374.

L'eccezione va, pertanto, rigettata, dovendosi procedere all'esame del merito della pretesa restitutoria.

In primis, è d'uopo comprendere se l'indebito oggi opposto sia sussumibile nel novero degli indebiti di natura previdenziale, le cui norme sui limiti alla ripetibilità sono invocate dalla Difesa a suffragio della prospettazione attorea, oppure in quello degli indebiti di natura assistenziale, atteso che le discipline di riferimento sono completamente diverse, come verrà dappresso chiarito.

In proposito, mette conto evidenziare che, in linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'**art. 38, comma 1, Cost.**, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale.

Inoltre, per il **D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 128**, richiamato dalla **L. n. 328 del 2000, art. 1**, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.

All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va inquadrato anche l'**assegno sociale**, previsto dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, che costituisce prestazione assistenziale riconducibile all'art. 38 Cost., destinata al sostegno di soggetti che si trovino in condizioni economiche inferiori ai limiti previsti dalla legge e persegue la finalità di garantire il mantenimento e l'assistenza sociale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere (Suprema Corte con sent. n. 13915/2021).

Proprio in ragione della sua natura, la spettanza della prestazione è subordinata non soltanto al requisito anagrafico e alla residenza, ma anche alla verifica della situazione reddituale del beneficiario e, ove coniugato, del relativo nucleo familiare.

Con la conseguenza che troverà applicazione nella fattispecie la disciplina propria dell'**indebito assistenziale**.

In premessa, mette conto evidenziare che, nel merito, ove si agisca in giudizio per la ripetizione di un pagamento non dovuto, grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno di questa; quando ad agire sia invece l'*accipiens*, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere di provare.

Trovano applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali e assistenziali gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ai sensi dell'**art. 2697 c.c.** è su colui che agisce per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto percepito che ricade l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'Istituto convenuto (tale principio è stato affermato da Cass. S.U. 4.8.2010, n. 18046 e ribadito da Cass. civ., sez. lav., 7.6.2012, n. 9207, secondo cui, nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata è a carico del pensionato-attore).

Resta, peraltro, fermo che l'Istituto, nel provvedimento di recupero, non può limitarsi a contestare genericamente l'indebito, ma deve indicare, sia pure sinteticamente, gli estremi del pagamento e le ragioni che rendono non dovuta la corresponsione delle somme, in

modo da consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza della pretesa (Cass. civ., sez. lav., 5.1.2011, n. 198 e Cass. civ., sez. lav., 7.6.2012, n. 9207).

La considerazione generale di partenza è che la giurisdizione ordinaria concerne il rapporto e non l'atto, come accade, invece, in quella amministrativa, con la conseguenza che il sindacato del Giudice adito deve vagliare la fondatezza della pretesa, non potendosi arrestare agli aspetti formali-contenutistici del provvedimento contestato.

Va rammentato come, infatti, l'emissione di provvedimenti di disconoscimento/revisione o ricalcolo della prestazione già riconosciuta costituisca una facoltà riconosciuta dall'ordinamento all'Istituto e che, in tal caso, è la parte tenuta a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del proprio diritto nel **merito**.

Nel settore delle prestazioni assistenziali collegate al reddito, la verifica della situazione reddituale assume rilievo costitutivo e permanente.

L'INPS è tenuto a procedere alla verifica delle situazioni reddituali incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione e, in caso di accertata erogazione eccedente rispetto al dovuto, può procedere al recupero delle somme corrisposte in eccesso, nei limiti e secondo la disciplina applicabile alla specifica prestazione.

Ciò posto, nel caso in esame non è controversa la natura assistenziale della prestazione, né è in discussione, in astratto, il potere dell'INPS di procedere alla riliquidazione dell'assegno sociale a seguito dell'acquisizione dei redditi effettivi rilevanti ai fini della prestazione.

Il reale punto controverso attiene, piuttosto, alla legittimità della pretesa restitutoria in concreto azionata, sotto il duplice profilo della sufficiente intelligibilità dell'avviso di indebito e della correttezza del ricalcolo effettuato alla luce dei redditi del coniuge della ricorrente.

Sotto tale profilo, occorre dunque verificare se dagli atti emerga che, per l'anno 2023, il reddito coniugale rilevante abbia superato il limite previsto per l'assegno sociale e se, conseguentemente, l'importo richiesto dall'Istituto trovi riscontro nella documentazione reddituale e nel prospetto di riliquidazione prodotti.

Con riferimento alla prima doglianza, l'esame della documentazione consente di ritenere sufficientemente **intelligibile la pretesa** restitutoria azionata dall'Istituto.

La comunicazione INPS del 10.11.2025 individua, infatti, la prestazione oggetto di riliquidazione, ossia l'assegno sociale n. 078-200004026114, categoria AS, la decorrenza del ricalcolo dal 1.2.2023, la causale della rideterminazione, riferita alla comunicazione dei redditi per l'anno 2023, nonché l'importo complessivo dell'indebito, pari ad € 6.223,08. Il medesimo provvedimento specifica, inoltre, che il ricalcolo comprende la rideterminazione della maggiorazione sociale e allega il prospetto delle variazioni annuali, dal quale emerge che il conguaglio negativo è riferito per € 6.196,08 all'anno 2023 e per € 27,00 all'anno 2024.

Il provvedimento, pertanto, pur nella sua formulazione sintetica, consente alla destinataria di comprendere il nucleo essenziale della pretesa, individuando la prestazione interessata, il periodo di riferimento, la ragione del recupero e il relativo importo.

Deve quindi escludersi che la comunicazione sia affetta da una genericità tale da impedire l'esercizio del diritto di difesa o da precludere il controllo giudiziale sulla fondatezza della pretesa.

Tale controllo, peraltro, deve essere svolto non in termini meramente formali, ma avendo riguardo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, trattandosi di controversia avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'obbligo restitutorio e non la sola legittimità formale dell'atto amministrativo.

Inoltre, la pretesa dell'INPS trova riscontro nella documentazione reddituale prodotta.

Dalla domanda originaria di assegno sociale del 2.1.2023 risulta che la ricorrente ha richiesto la prestazione quale **soggetto coniugato** con Ventriglia Antonio, indicando il relativo nucleo familiare. Analoga indicazione emerge dalla successiva domanda di ricostituzione reddituale del 9.2.2024, nella quale la ricorrente ha chiesto il ripristino della prestazione sospesa da gennaio 2024, sempre con indicazione del coniuge convivente.

La natura dell'assegno sociale impone, dunque, di considerare anche la posizione reddituale del coniuge.

Sul punto, la tabella INPS dei limiti reddituali per l'assegno sociale indica, per l'anno 2023, un limite di reddito annuo pari ad € 13.182,78 per il pensionato coniugato, oltre il quale l'importo mensile dell'assegno sociale è pari a zero. Per l'anno 2024, il limite coniugale è invece pari ad € 13.894,66.

Nel caso di specie, la dichiarazione Redditi PF 2024 del coniuge, relativa al periodo d'imposta 2023, documenta un reddito complessivo pari ad € 15.809,00, con reddito da pensione, redditi di fabbricati e reddito d'impresa/lavoro autonomo.

La CU 2024 INPS del coniuge attesta, inoltre, redditi di pensione per € 1.873,46 relativi al periodo 1.10.2023 - 31.12.2023.

La ricostruzione operata dall'INPS, che ha considerato il reddito effettivo del coniuge acquisito tramite flusso dell'Agenzia delle Entrate, risulta quindi coerente con il superamento del limite reddituale previsto per l'anno 2023 ai fini dell'assegno sociale. Proprio tale superamento giustifica la riliquidazione della prestazione e la formazione dell'indebito per l'anno 2023, pari ad € 6.196,08, come risultante dal prospetto allegato alla comunicazione impugnata.

Né parte ricorrente ha offerto una ricostruzione reddituale alternativa idonea a dimostrare la perdurante spettanza dell'assegno sociale nella misura originariamente erogata.

Le difese attoree si sono infatti concentrate prevalentemente sulla conoscibilità dei dati reddituali da parte dell'INPS e sull'affidamento incolpevole della beneficiaria, senza tuttavia specificamente confutare il dato reddituale posto a fondamento del ricalcolo, né dimostrare che il reddito coniugale rilevante fosse inferiore al limite previsto per l'anno 2023. Dal tenore complessivo del ricorso non vi sono sufficienti allegazioni – ancor prima che asseverazioni – del diritto oggi reclamato, per accertare la spettanza del beneficio e la conseguente infondatezza della pretesa restitutoria dell'Ente Previdenziale.

Piuttosto, la ricorrente si è limitata a domandare l'accertamento dell'**irripetibilità**, anche solo parziale, di quanto oggi chiestole dall'Ente, invocando l'operatività della decadenza e delle norme a tutela della buona fede soggettiva.

Partendo proprio dal legittimo affidamento, la censura non può essere accolta nei termini prospettati.

È vero che, in materia di indebito assistenziale derivante dal venir meno del requisito reddituale, non può farsi applicazione meccanica né della disciplina dell'indebito previdenziale, né della regola generale di ripetibilità di cui all'**art. 2033 c.c.**, dovendo invece aversi riguardo ai principi propri del sottosistema assistenziale.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito anche che in caso di indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, *“i ratei indebitamente erogati vanno restituiti a partire dal successivo momento nel quale l'istituto erogatore emette la comunicazione che accerta la mancanza dei medesimi requisiti reddituali”* (cfr. Cass. Civ. Sez. lav. n. 13915/2021 e n. 24133/2021), salva l'ipotesi del **“dolo comprovato dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”** (Cass. civ. sez. VI, sent. n. 13223 del 30/06/2020; Cass. civ., sez. lav., 2.7.2021, n. 18820).

Tale principio, tuttavia, deve essere correttamente delimitato. Esso opera rispetto alle ipotesi in cui l'Istituto proceda al recupero retroattivo di ratei assistenziali già erogati in forza di una prestazione stabilmente in godimento, sulla base di redditi già dichiarati, comunicati o comunque conoscibili, e in assenza di dolo o di violazione di specifici obblighi comunicativi da parte dell'assistito.

Diversa è l'ipotesi, ricorrente nel caso in esame, della **prima liquidazione di una prestazione assistenziale** collegata al reddito, effettuata **sulla base del reddito dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva**. In tale fattispecie la successiva acquisizione del reddito effettivamente conseguito non determina un recupero retroattivo

in senso proprio di ratei consolidati, ma il conguaglio fisiologico della prestazione provvisoriamente liquidata sulla base di un dato reddituale non ancora definitivo.

L'art. 35, comma 9, D.L. n. 207/2008, conv. in L. n. 14/2009, prevede infatti che, in sede di prima liquidazione di una prestazione collegata al reddito, il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva.

Ne consegue che, nel primo anno di erogazione, la prestazione è fisiologicamente liquidata sulla base di un dato reddituale non ancora definitivo, destinato ad essere successivamente verificato alla luce dei redditi effettivamente conseguiti.

Nel caso di specie, deve essere adeguatamente valorizzato anche il momento in cui il reddito effettivo del coniuge è divenuto conoscibile dall'Istituto.

La dichiarazione Redditi PF 2024 del coniuge Ventriglia Antonio, relativa all'anno d'imposta 2023, risulta presentata all'Amministrazione finanziaria in data 22.10.2024, e dunque tempestivamente, atteso che il termine per la presentazione telematica del modello Redditi PF 2024 scadeva il 31.10.2024.

Tale circostanza consente di escludere che la pretesa restitutoria possa essere fondata su una condotta dolosa della ricorrente o sull'omessa comunicazione di redditi estranei al circuito dichiarativo fiscale. I redditi del coniuge, infatti, sono stati dichiarati all'Amministrazione finanziaria nei termini e sono poi divenuti conoscibili dall'INPS attraverso i flussi telematici ordinari.

Tuttavia, in tale contesto, non può ritenersi configurabile un affidamento qualificato e meritevole di tutela in ordine alla definitività degli importi percepiti, trattandosi di prestazione assistenziale strutturalmente condizionata alla verifica annuale della situazione reddituale del beneficiario e del coniuge. L'assegno sociale, infatti, non è prestazione cristallizzata al momento della liquidazione, ma resta subordinato alla permanenza dei requisiti reddituali, da accertarsi sulla base dei redditi effettivi.

Ciò, quindi, non comporta l'irripetibilità dell'indebito.

La fattispecie in esame non riguarda, infatti, il recupero tardivo di ratei assistenziali erogati per plurime annualità sulla base di redditi già stabilmente dichiarati e da tempo conoscibili dall'Istituto, bensì il conguaglio conseguente alla prima liquidazione dell'assegno sociale, effettuata con decorrenza dal febbraio 2023 sulla base di redditi dichiarati in via presuntiva.

La tempestiva dichiarazione fiscale del reddito effettivo del coniuge esclude, dunque, la configurabilità di un inadempimento comunicativo imputabile alla ricorrente, ma non impedisce all'INPS di procedere alla **riliquidazione** della prestazione e al recupero del conguaglio negativo derivante dalla differenza tra reddito presunto e reddito effettivo.

Diversamente opinando, ogni prima liquidazione provvisoria di prestazione assistenziale collegata al reddito diverrebbe, di fatto, irretrattabile, anche quando il reddito effettivo successivamente dichiarato dimostri il superamento del limite reddituale previsto dalla legge. Tale esito non è coerente con la struttura stessa dell'assegno sociale, il cui diritto e la cui misura restano subordinati alla verifica della situazione reddituale effettiva del beneficiario e, se coniugato, del relativo coniuge.

Neppure può ritenersi dirimente, in senso contrario, che la comunicazione di riliquidazione sia stata emessa il 10.11.2025 e richieda la restituzione delle erogazioni da febbraio 2023 al 31.12.2024. Il reddito effettivo 2023 del coniuge è divenuto conoscibile solo a seguito della dichiarazione fiscale presentata il 22.10.2024; la riliquidazione è dunque intervenuta nell'anno successivo a quello di acquisizione del dato reddituale effettivo, nell'ambito della fisiologica verifica annuale delle prestazioni collegate al reddito.

Quanto all'anno 2024, il prospetto di riliquidazione evidenzia un congruaggio negativo limitato ad € 27,00, importo che risulta ricompreso nella medesima operazione contabile di rideterminazione della prestazione e che non è stato oggetto di specifica contestazione analitica da parte della ricorrente. Non si tratta, dunque, di recupero integrale della prestazione erogata nell'anno 2024, ma di una rettifica contabile marginale, ricompresa nella complessiva riliquidazione della posizione.

Infine, quanto alla dedotta **decadenza** dell'Istituto dal recupero, anche tale censura non può essere accolta.

Parte ricorrente invoca l'**art. 13, comma 2, L. n. 412/1991**, sostenendo che, trattandosi di indebito riferito all'anno 2023, l'INPS avrebbe dovuto procedere al recupero entro la fine dell'anno 2024.

La prospettazione non è condivisibile.

La disposizione richiamata si inserisce nella disciplina dell'indebito previdenziale e, più specificamente, delle prestazioni pensionistiche, come si ricava dal suo stesso tenore letterale, laddove prevede che l'INPS proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

Tale previsione non può essere automaticamente trasposta all'indebito assistenziale, atteso che le prestazioni assistenziali rispondono a presupposti e a disciplina diversi rispetto alle prestazioni pensionistiche. In materia assistenziale, infatti, il diritto alla prestazione non trae origine da un provvedimento amministrativo costitutivo, ma dal verificarsi dei requisiti previsti dalla legge, sicché gli atti dell'Istituto hanno natura ricognitiva e di

liquidazione del rapporto obbligatorio pubblico, secondo i presupposti legali di volta in volta accertati.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato la non sovrapponibilità tra la disciplina dell'indebito previdenziale e quella dell'indebito assistenziale, escludendo che le regole dettate per il primo possano essere applicate in via automatica o analogica al secondo. In particolare, Cass. civ., sez. lav., 23.1.2008, n. 1446 ha chiarito che, nello specifico ambito delle prestazioni assistenziali, la disciplina della ripetibilità deve essere ricercata nella normativa appositamente dettata per tali prestazioni e non nelle regole proprie dell'indebito previdenziale; il principio è stato poi ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità in tema di indebito assistenziale.

Ne consegue che non può fondarsi sull'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991 una decadenza automatica dell'Istituto dal recupero dell'indebito assistenziale oggetto di causa, come invece sostenuto dalla ricorrente.

In ogni caso, anche a voler valorizzare la regola della verifica annuale quale criterio sistematico di riferimento per le prestazioni collegate al reddito, la censura non sarebbe comunque fondata.

Nel caso di specie, infatti, l'assegno sociale è stato liquidato con decorrenza dal febbraio 2023 sulla base dei redditi dichiarati in via presuntiva in sede di domanda amministrativa. Il reddito effettivo del coniuge per l'anno 2023 non poteva essere definitivamente verificato al momento della prima liquidazione, essendo stato dichiarato all'Amministrazione finanziaria solo con il modello Redditi PF 2024, presentato in data 22.10.2024.

Tale dichiarazione deve ritenersi tempestiva, poiché il termine per la presentazione del modello Redditi Persone Fisiche 2024, relativo all'anno d'imposta 2023, scadeva il 31.10.2024.

Pertanto, il dato reddituale effettivo posto a fondamento della riliquidazione è divenuto conoscibile dall'INPS soltanto a seguito della dichiarazione fiscale del 22.10.2024 e della successiva acquisizione tramite flusso telematico.

La comunicazione di riliquidazione del 10.11.2025 è dunque intervenuta nell'anno successivo a quello in cui il reddito effettivo del coniuge è divenuto conoscibile dall'Istituto e non può, pertanto, ritenersi tardiva nei termini prospettati dalla ricorrente.

In definitiva, il dato reddituale effettivo del coniuge è stato dichiarato tempestivamente al Fisco e ciò esclude profili di dolo o di omissione comunicativa; nondimeno, proprio perché la prestazione era stata liquidata per la prima volta sulla base di redditi presuntivi, la successiva acquisizione del reddito effettivo legittimava il conguaglio negativo, una volta accertato il superamento del limite reddituale coniugale.

Conclusivamente, deve ritenersi che l'INPS abbia legittimamente provveduto al recupero dell'indebito.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Quanto alle **spese di lite**, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

Pur a fronte del rigetto del ricorso, deve infatti valorizzarsi la peculiarità della fattispecie, relativa ad indebito assistenziale da riliquidazione dell'assegno sociale, originariamente liquidato sulla base di redditi dichiarati in via presuntiva e successivamente rideterminato a seguito dell'acquisizione, tramite flusso telematico, del reddito effettivo del coniuge.

La controversia ha imposto l'esame del coordinamento tra disciplina delle prestazioni assistenziali collegate al reddito, obblighi dichiarativi verso l'Amministrazione finanziaria, obblighi comunicativi verso l'INPS, tutela dell'affidamento dell'*accipiens* e recuperabilità del conguaglio derivante dalla prima liquidazione provvisoria della prestazione.

Tali profili, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale da carenza reddituale, integrano ragioni di obiettiva complessità e controvertibilità della questione, idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta il ricorso;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.

Si comunichi.

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.ssa *Federica Ronsini*